

CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

(Provincia di Fermo)

AREA 3 SERVIZI SOCIALI CULTURALI E DEMOGRAFICI

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER CANONI DI AFFITTO ONEROSO

(L. 431/98).

ANNO 2016.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", art. 11, comma 8, viene indetto il presente Bando di Concorso Pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1019/2016., che approva i criteri attuativi del Fondo Regionale e le relative direttive specifiche per il funzionamento e l'erogazione del Fondo

A tale Bando possono partecipare i cittadini titolari di contratti di affitto interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere presentate al Comune di Sant' Elpidio a Mare – Ufficio Servizi Sociali piano 2° P.le Marconi 14/f nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 **a partire dal giorno 08 febbraio 2017**. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando è **fissato entro le ore 13.00 del giorno 10 marzo 2017**.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale.

Le domande pervenute fuori termine non saranno tenute in considerazione.

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti specificamente dichiarati nel modulo di domanda:

- a) **cittadinanza italiana**, ovvero cittadinanza **di uno stato appartenente all'Unione Europea**, ovvero **cittadinanza di uno stato non aderente all'Unione Europea** per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente (Ai sensi dell'art. 11 comma 13 L. 133/2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione);
- b) **residenza nel Comune di Sant'Elpidio a Mare e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;**
- c) **manca di titolarità**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, **del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione** su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/1997 e successive modificazioni;
- d) titolarità di un **contratto di locazione** ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Sant'Elpidio a Mare stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- e) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9

- f) canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 596,00 al di sopra del quale le domande di contributo vengono escluse;.
- g) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare (dichiarazione 2016):

Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE	Contributo massimo
Non superiore ad € 5.824,91 (importo dell'assegno sociale 2016)	Non inferiore al 50%	€ 1.164,99 pari ad 1/5 dell'importo dell'assegno sociale 2016

Le domande possono essere presentate:

- o consegnandole di persona all'addetto all'Ufficio Servizi Sociali e sottoscrivendole in sua presenza;
- o trasmettendole all'Ufficio Servizi Sociali, complete di sottoscrizione e di una fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto del richiedente.

Le domande sono formulate in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e compilate sul modulo prestampato fornito dall'Amministrazione Comunale, presso l'Ufficio Servizi Sociali, pena l'esclusione dalla contribuzione.

Qualora la domanda provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato domanda di contributo.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Il richiedente dovrà comunicare al Comune, a pena di decadenza del contributo, tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: trasferimento della residenza, riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede al rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato.

ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del decreto legislativo n.109/98, così come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000:

Valore ISEE non superiore ad € 5.824,91 (importo dell'assegno sociale 2016)

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o per altre situazioni di particolare debolezza sociale, tra cui il mancato pagamento del canone per la cd. "morosità incolpevole", il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato al punto g).

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dalla Dichiarazione del 2015. I contributi inferiori a € 40,00 non saranno erogati.

Il criterio di formazione delle graduatorie degli aventi diritto al fondo, tiene conto dell'ordine crescente valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni) dei nuclei familiari che risultano beneficiari del contributo;

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata ai criteri sopra specificati

ALTRE DISPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed ai sensi dell'art. 11 DPR n. 403/98 e successive modificazioni, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, per gli accertamenti di competenza. Le dichiarazioni false saranno perseguibili ai sensi di legge e comporteranno la perdita del beneficio.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati personali saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sant'Elpidio a Mare; il Responsabile è il Responsabile dell'Area 3 Servizi Sociali e Culturali - Comune di Sant'Elpidio a Mare - Piazza Matteotti, 8- 63811 Sant'Elpidio a Mare – Tel. 0734/ 8196250 Fax 0734 8196369.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge 431/1998 ed ai relativi decreti di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'Area 3
Servizi Sociali Culturali e Demografici
(Dott.ssa Donatella Burini)